

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA – AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

I N D I C E

ART. 1 CONTENUTO E PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA'.

ART. 2 TIPOLOGIE DI INCARICHI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 3 INCARICHI IN MATERIA INFORMATICA

ART. 4 PROGRAMMAZIONE ANNUALE

ART. 5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

ART. 6 PROROGA E RINNOVO DELL'INCARICO

ART. 7 ESCLUSIONE DEL RICORSO ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 5

ART.8 UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA

ART. 9 PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI, TRASPARENZA E ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

ART. 10 CONFLITTO DI INTERESSI, CODICI DI COMPORTAMENTO, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

ART. 11 SANZIONI

ART. 12 NORMA FINALI

ART. 1 CONTENUTO E PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA'.

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., ai sensi della L. 244/2007 artt. 2, comma 12, 3 commi 54, 55, 56, e successive modificazioni ed integrazioni, Deliberazione n. 4/2011 AVCP, ai sensi della legge 228/2012, comma 6, lettera c), ai sensi del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 7, comma 6, ai sensi del D.L. 90/2014, art.6 nonché secondo le indicazioni contenute nelle deliberazioni n. 474 del 28 Novembre 2012 e successiva deliberazione 2/2014 Corte dei conti sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, ai sensi del d.lgs. 14 marzo n. 33 e la sentenza Tar Campania-Salerno, sez II, del 16.07.2014, n. 1383, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, studio e ricerca, anche tenuto conto del D.Lgs 50/2016 e della recente deliberazione n. 93/2016/REG della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna.

2. Gli incarichi aventi ad oggetto studi sono quelli il cui requisito essenziale è la consegna al committente da parte dell'incaricato di una relazione scritta finale, nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Per incarichi di ricerca, si intendono quelli il cui presupposto è la preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione. Per incarichi di consulenza si ha riguardo alla richiesta di pareri ad esperti.

Ai fini della disciplina del presente Regolamento vengono definiti incarichi esterni:

a) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), costituiti da rapporti di collaborazione non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del Committente Comune di Finale Emilia, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

b) i contratti di lavoro autonomo occasionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Non è richiesta l'iscrizione in albi professionali.

c) i contratti di lavoro autonomo professionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che richiedono il compimento di un'attività professionale, per la quale, di norma, è richiesta l'iscrizione in Ordini o Albi Professionali.

Più in generale, l'incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) si configura come contratto di prestazione d'opera riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

3. Qualora per il raggiungimento di obiettivi determinati se ne imponga la necessità, e per esigenze di cui non si può far fronte con personale in servizio, i Responsabili di Area possono conferire incarichi individuali ad alto contenuto di professionalità di cui al comma 2, di lavoro autonomo, di natura occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

4. Il ricorso alle tipologie di incarichi è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- che l'incarico che si intende conferire rientri nelle competenze proprie dell'amministrazione e corrisponda ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- che vi sia stato il preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
- che l'incarico abbia comunque carattere temporaneo e sussista, dunque, una effettiva straordinarietà ed eccezionalità della prestazione richiesta;
- che l'incarico si caratterizzi per la sua elevata qualificazione, che implica necessariamente una particolare e comprovata specializzazione, potendosi prescindere dal livello universitario della stessa soltanto per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali e che siano in possesso di una specifica esperienza nel settore;
- che l'incarico sia preceduto da una idonea procedura comparativa pubblica, dovendo l'assegnazione diretta rappresentare una eccezione da motivarsi in relazione alle ragioni di particolare urgenza o di particolare qualificazione, abilità o conoscenza richiesta.

Nell'atto di incarico si devono indicare le ragioni per cui, fermo restando il requisito della particolare comprovata specializzazione in relazione all'oggetto dell'incarico, si può prescindere dal possesso della specializzazione universitaria.

Si prescinde comunque dal requisito della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

5. Il Responsabile di Area che intende conferire l'incarico dovrà inviare agli altri Responsabili una nota in cui si specifica: la finalità dell'incarico, il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste, nonché la durata prevista per l'incarico, richiedendo la possibile attuazione dell'attività all'interno dell'Ente.

Entro il termine indicato nella nota non inferiore ai 5 giorni lavorativi i Responsabili di Area dovranno inviare risposta al Responsabile interessato.

A seguito di eventuale risposta negativa, il Responsabile di Area interessato deve dichiarare l'impossibilità, a seguito di una ricognizione interna, di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Amministrazione riscontrando in concreto (cioè con riferimento a precisi parametri quali il numero e la qualificazione professionale di personale incardinato nel servizio istituzionalmente deputato a quella attività) la carenza, sia sotto l'aspetto qualitativo che

quantitativo, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico. Dell'avvenuta verifica interna il Responsabile di Area dovrà fare riferimento nella determina di avvio del procedimento di selezione preordinato al conferimento di incarico.

6. Il Responsabile di Area deve dichiarare inoltre che l'incarico di cui ai commi precedenti è coerente con la previsione contenuta nel Programma approvato dal Consiglio ai sensi di legge e richiamato nel successivo art. 4, fatte salve le esclusioni dal Programma.

7. Il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile di Area che ha stipulato i contratti.

ART. 2 TIPOLOGIE DI INCARICHI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Sono esclusi dall'applicazione delle procedure del presente regolamento:

- a) gli incarichi conferiti in applicazione degli artt. 90 e 110 comma 1 e 2 del D.Lgs.267/2000;
- b) le prestazioni di servizi, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, nonché gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- c) gli incarichi affidati a legali esterni, inerenti la difesa anche stragiudiziale in una singola e specifica vertenza in presenza di situazioni di urgenza non determinate dall'Ente locale, incompatibili con i tempi connessi alla pubblicità ed alla comparazione;
- d) gli incarichi legali conferiti ai sensi di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 del TUEL, ad ufficio Unico di Avvocatura previsto dall'art. 2, comma 12, della legge 244/2007;
- e) i servizi conferiti ai sensi del succitato D.lgs 50/2016, compresi quelli previsti dall'art. 46, dello stesso decreto in quanto soggiacciono alla disciplina specialistica; tali incarichi devono essere comunque trasmessi alla Corte dei conti nel caso in cui superino il compenso di € 5.000,00;
- f) l'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni, in applicazione alla normativa vigente riferita a convenzioni tra enti locali per l'esercizio di funzioni e servizi, ad accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ovvero a convenzioni con soggetti pubblici;
- g) gli incarichi ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, dell'Organismo indipendente di valutazione;
- h) le prestazioni rese nell'ambito del volontariato;
- i) in relazione alle tipologie di incarichi di cui al comma 1, rimangono comunque fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. N. 33/2013 ove applicabile. In particolare, restano fermi detti obblighi di pubblicazione in relazione agli incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in giudizio e agli incarichi di componente del Collegio dei revisori dei conti.

ART. 3 INCARICHI IN MATERIA INFORMATICA

1. Gli incarichi in materia informatica possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

2. Nei casi previsti al comma 1 si applicano le disposizioni del presente regolamento.

ART. 4 PROGRAMMAZIONE ANNUALE

1. L'affidamento da parte dell'Ente di incarichi di cui all'art. 1 può avvenire solo nell'ambito di un Programma approvato dal Consiglio che ne definisce anche il tetto massimo annuale di spesa.

2. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziate da altre pubbliche amministrazioni. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal responsabile del Settore Finanziario, su ogni singola determinazione di conferimento di incarichi, unitamente all'attestazione di regolarità contabile.

ART. 5- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

1. Verificato che la tipologia di incarico che si intende conferire sia compatibile con le riduzioni ed i limiti di spesa di personale previste per legge, ed a seguito della verifica interna effettuata di cui all'art. 1 comma 5 del presente regolamento, ed in ottemperanza con le vigenti disposizioni legislative, il Responsabile di Area interessato, attiva le procedure di comparazione per l'affidamento dell'incarico al fine di individuare il soggetto più idoneo, secondo quanto di seguito specificato.

2. il Responsabile di Area competente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, dopo aver provveduto alla pubblicazione del relativo avviso, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare: a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento; b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico; c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali; e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

3. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, il Responsabile del procedimento può definire ulteriori criteri di selezione.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

L'avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico, viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio telematico dell'Ente, nonché sul sito Web del Comune di Finale Emilia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni. In relazione alla particolare natura e rilevanza della professionalità richiesta, sarà cura del Responsabile di Area predisporre la diffusione dell'avviso e la eventuale pubblicazione anche attraverso la stampa od altri canali di comunicazione che ritenesse opportuni.

5. terminate le operazioni di selezione il Responsabile di Area provvede a redigere un sintetico verbale, conservato agli atti.

L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipula di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione dirigenziale assunta dal Responsabile competente.

6. Il disciplinare di incarico deve contenere, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata: - della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;

- del luogo di espletamento dell'incarico;

- dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;

- delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;

- del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi

normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

7. La determinazione di aggiudicazione, acquisito il necessario visto del Servizio Finanziario e nel caso di incarichi professionali, deve essere inviato, qualora l'importo sia superiore ai 5.000 Euro, a cura del Servizio affidante, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

8. L'incarico è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione, a cura del Servizio interessato, degli estremi dell'atto di conferimento con indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Si osservano le disposizioni di cui all' art. 9 del presente Regolamento.

ART. 6 PROROGA E RINNOVO DELL'INCARICO

1. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico, dovendo un nuovo incarico far riferimento a nuove attività ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita una sola volta al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

2. La durata dell'eventuale proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere.

ART. 7 ESCLUSIONE DEL RICORSO ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 5.

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:

- a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia potuto aver luogo, mantenendo inalterate le condizioni di selezione dell'iniziale proposta di incarico;
- b) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che tale eventualità sia prevista nell'avviso di selezione di cui all'art. 5, pubblicato per l'incarico principale e che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
- c) in casi di particolare urgenza non imputabili all'Ente, quando la figura professionale richiesta può essere reperita utilizzando una graduatoria formulata, a seguito di procedura comparativa, per un incarico analogo, anche da parte di un'altra Amministrazione Comunale;
- d) quando, in casi di particolare urgenza, determinata da eventi imprevedibili, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative. La determinazione di affidamento deve esplicitare i motivi posti a fondamento della "particolare urgenza", che non devono essere imputabili all'Ente;
- e) per prestazioni d'opera consistenti nella docenza in singole giornate di formazione o di aggiornamento professionale dei dipendenti dell'ente, nel rispetto di quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
- f) per l'affidamento di incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, laddove manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione.

ART. 8 UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA

Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) qualora l'amministrazione valutasse di aderire ad un ufficio unico di avvocatura istituito mediante apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, l'Ufficio Avvocatura assicurerà al Comune la difesa e la rappresentanza in giudizio nelle controversie

giurisdizionali avanti ogni Autorità giudiziaria Amministrativa, Civile o Penale, secondo la disciplina convenuta.

ART. 9 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI. TRASPARENZA E ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI.

1. Gli avvisi di selezione devono essere pubblicati così come gli incarichi affidati devono essere pubblicati all'Albo pretorio telematico e sul sito web istituzionale nell'apposita area destinata a cura del responsabile del procedimento di affidamento; la pubblicazione degli incarichi di co.co.co è curata dal responsabile del settore che lo conferisce.
2. Gli incarichi affidati devono essere pubblicati all'Albo pretorio telematico e sul sito web istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016, e in ottemperanza al Programma triennale di trasparenza e integrità e alle indicazioni eventualmente fornite dal Responsabile per la trasparenza;
3. La pubblicazione di cui al comma 2 deve comunque precedere l'inizio della prestazione in quanto, ai sensi di legge, è subordinata ad essa l'efficacia del contratto. In ogni caso la pubblicazione di cui al comma 2 deve precedere la liquidazione dei relativi compensi.
4. Gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché di collaborazione, sia occasionali, che coordinati e continuativi, con l'indicazione delle ragioni dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, devono essere comunicati come previsto dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica a cura del Servizio a cui è affidata tale competenza.
5. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 4, i Responsabili di Area interessati comunicano tempestivamente al Responsabile del Servizio che si occupa dell'adempimento legato all'anagrafe delle prestazioni tutti i dati necessari in relazione agli incarichi conferiti. L'omessa o ritardata comunicazione dei dati al Responsabile del procedimento qualora determini il mancato adempimento ovvero il ritardo della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, costituisce fonte di responsabilità per il Responsabile di Area inadempiente.

ART.10 CONFLITTO DI INTERESSI. CODICI DI COMPORTAMENTO. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. In situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, il Responsabile di Area e i dipendenti cui competono decisioni o attività in relazione al conferimento dell'incarico, devono astenersi dal prendere dette decisioni o svolgere dette attività segnalando la situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. Si applicano le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii del Codice di comportamento integrativo del Comune approvato con deliberazione di Giunta n. 152/2013
2. Ai sensi art. 2, co. 3, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e art. 1, co. 4, del Codice di comportamento integrativo del Comune approvato con deliberazione di Giunta n. 152/2013, gli obblighi previsti dal Codice generale e dal Codice integrativo si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo. A tal fine, negli atti di incarico e nei relativi contratti o disciplinari di cui all'art. 5, sono inserite, a cura dei competenti Responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione dei Codici di comportamento. Allo stesso fine, copie di detti Codici di comportamento sono trasmesse agli incaricati.
3. Ai sensi dell'art. 35-bis, d.lgs. n. 165/2001, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fra l'altro fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, né di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni,

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Nel caso di incarichi aventi ad oggetto la partecipazione a dette commissioni, dovrà essere acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato in merito all'insussistenza di condanne penali rilevanti ai sensi della citata disciplina.

ART. 11 SANZIONI

1. In caso di omessa pubblicazione di cui al precedente art. 9, la liquidazione del corrispettivo dell'incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Il ricorso a contratti di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il soggetto che ha stipulato i contratti.

Art. 12 NORME FINALI

1. Il presente regolamento è trasmesso alla Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
2. Le altre disposizioni regolamentari dell'Ente in precedenza adottate e incompatibili con il presente regolamento, sono abrogate.